

Revisione del diritto societario svizzero – 2a parte

2. SA (o SpA)

La Legge federale del 16.12.2005 sulle modifiche del diritto societario svizzero, che entrerà in vigore il 01.01.2008, modifica ulteriormente il diritto della società anonima, SA (denominazione in Svizzera), o società per azioni, SpA (denominazione in Italia). Lo scopo è – oltre all'abolizione di alcune norme non più adeguate alla realtà economica odierna - l'armonizzazione delle regole della SA con quelle nuove della SRL (o SAGL, denominazione in Svizzera). Ne conseguono una maggiore flessibilità e regole più chiare in caso di conflitti di interesse e di lacune nell'organizzazione della società.

Qui di seguito si elencano le principali novità concernenti il diritto della SA:

- I soci (ovvero azionisti) fondatori – persone fisiche o giuridiche - non dovranno più essere tre, ma sarà sufficiente uno. Una società holding potrà quindi costituire una filiale nella forma di SA, mentre oggi si necessitano altri due soci al momento della costituzione, i quali dopo devono trasferire la loro partecipazione alla società holding.
- L'obbligo della SA di indicare nello statuto non più tutte le assunzioni di beni di una certa importanza al momento della costituzione o di un aumento del capitale, ma soltanto dei beni che vengono assunti da azionisti o persone vicine agli azionisti.
- Le disposizioni statutarie concernenti le assunzioni di beni possono essere abrogate anche prima del termine generale di dieci anni, se la società rinuncia in modo definitivo a tali assunzioni.
- L'allegato al conto annuale (conto economico e bilancio) deve contenere un numero di informazioni elencate nella legge. La nuova normativa prevede un'estensione dell'elenco: l'allegato dovrà contenere anche informazioni (1) sull'esecuzione, da parte del consiglio d'amministrazione, di una valutazione dei rischi della società, e (2) nel caso di dimissioni anticipate dell'ufficio di revisione, sui motivi delle stesse.
- Le persone che hanno partecipato alla gestione dell'azienda (i membri del consiglio d'amministrazione e della direzione) non possono partecipare al voto nelle deliberazioni che riguardano il discarico al consiglio d'amministrazione (e della direzione). Mentre nella normativa attuale, i revisori dei conti non sono esclusi da tale voto, a partire dal 01.01.2008 lo saranno.
- L'assemblea generale degli azionisti non può deliberare in merito a punti che non siano stati debitamente iscritti all'ordine del giorno. Attualmente sono eccettuate le proposte di convocare un'assemblea generale straordinaria o di istituire una verifica speciale della gestione dell'azienda. La nuova normativa aggiunge un'altra eccezione: a richiesta di un socio, l'assemblea potrà eleggere un ufficio di revisione.

- I membri del consiglio d'amministrazione che non siano delegati da una persona giuridica che è azionista della SA non dovranno più essere loro stessi azionisti della SA.
- Finora soltanto la delibera sullo scioglimento "straordinario" della società senza conseguente liquidazione (ad esempio, in seguito all'assunzione da parte di un'altra società in via di fusione), ma non la delibera sullo scioglimento "ordinario" con conseguente liquidazione della società era annoverata fra le cosiddette delibere importanti dell'assemblea generale, che necessitano di una maggioranza di almeno due terzi dei voti delle azioni presenti o rappresentate all'assemblea e della maggioranza assoluta dei valori nominali delle stesse azioni. Con la nuova normativa questo differente trattamento, che non trova giustificazione, sarà abrogato.
- La nazionalità ed il luogo di residenza dei membri del consiglio d'amministrazione non avranno più nessuna rilevanza. La SA potrà quindi avere un consiglio composto da soli stranieri residenti all'estero. Sarà sufficiente che un direttore con firma disgiunta o due direttori con firma congiunta risiedano in Svizzera (ovviamente, invece del direttore la società può essere rappresentata in Svizzera anche da un membro del consiglio).
- I contratti tra la società e la persona che rappresenta la società dovranno essere scritti. Unica eccezione sono i contratti per operazioni correnti che non superano un valore di CHF 1.000,00. Ovviamente, il valore delle prestazioni previste da contratti collegati tra loro deve essere sommato. I contratti che prevedono una prestazione non monetizzabile devono sempre essere conclusi per iscritto in ogni caso.
- Mentre finora la forma giuridica doveva essere indicata nella ragione sociale della SA soltanto nei casi in cui essa conteneva il cognome di una persona, con la nuova normativa dovrà esserlo in ogni caso.

Le SA esistenti dovranno adeguarsi alla nuova normativa e modificare il loro statuto entro il 31.12.2009, qualora si presenti la necessità di farlo.

calderan@altenburger.ch